

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 7 Aprile 2020

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 32-2020

Approfondimento

Oggetto: Sospensione attività produttive – Alcuni chiarimenti

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

L'art. 1, lett. f) dell'Ordinanza 3 Aprile 2020 del Ministero della Salute riguardante il territorio dell'Emilia Romagna prevede che le imprese con attività sospesa possano comunque **vendere in Italia e all'estero le scorte di magazzino** a condizione che ciò avvenga con impiego di personale in lavoro agile o, se necessaria la presenza, con le modalità organizzative di cui al Protocollo 14 Marzo 2020 (non entrare in azienda in presenza di sintomi da Covid-19, rispettare le distanze di sicurezza e le norme igienico-sanitarie ecc.).

A link <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> si trovano una serie di risposte alle domande più frequenti, tra l'altro, in materia di lavoro e di impresa. In particolare in dette FAQ è previsto che:

1. è possibile recarsi nell'azienda la cui attività sia sospesa, ma solo per effettuare operazioni urgenti di messa in sicurezza ovvero per accertare il regolare funzionamento di impianti "accesi", su autocertificazione dell'imprenditore;
2. è consentito l'accesso a manutentori esterni ed interni per lavori indifferibili;
3. è consentito al personale amministrativo l'accesso agli uffici per adempimenti indifferibili e inderogabili, nel rispetto delle misure precauzionali e su dichiarazione del datore di lavoro che attesti la necessità della presenza del lavoratore in azienda;
4. è consentito l'accesso in azienda di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. Fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. È opportuno che il datore di lavoro rilasci una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.